

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 13.3.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13826/2022 R.G.

TRA

CORVINO MARIA VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cantiello, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, elettivamente domiciliato come in atti

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.10.2022 parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza, accolta dall'Inps, ha esposto che l'INPS, con comunicazione del 31.3.2022, la informava di aver revocato suddetta prestazione, adducendo la seguente motivazione: "mancanza requisito valore mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2, co 1, b), 3) L. 26/2019)

Parte ricorrente sosteneva che la pretesa dell'INPS fosse illegittima ed infondata, essendo in possesso di tutti i requisiti di età, sociali ed economici per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza.

Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito di euro 1.199,10 contestato dall'Inps, con condanna dell'Inps alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo ed al ripristino del beneficio sospeso. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si è costituito l'Inps, che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. eccependo che nella DSU del 2020 veniva indicato un patrimonio mobiliare di 13.171,00 euro, superiore alla soglia prevista dalla legge (ossia 10.000 euro essendo un genitore e un figlio).

All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.

La domanda è infondata e va rigettata.

Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 31.03.2022, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento e richiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito per "...mancanza requisito valore mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2 comma 1 lettera b) 3 legge 26/2019...".

Ciò posto, questa essendo la motivazione adottata dall'ente convenuto a fondamento della richiesta di restituzione degli importi risultati indebiti, è chiaro che l'indebito contestato è collegato al superamento del limite del patrimonio mobiliare fissato dalla legge.

Segnatamente, con la costituzione in giudizio, l'ente resistente ha dedotto e provato che dall'ISEE 2020 risulta in capo al ricorrente un patrimonio mobiliare pari ad euro 13.171,00 superiore alla soglia prevista dalla legge (cfr. produzione Inps).

Tanto premesso, deve invero osservarsi che parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla consistenza del patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare, e più in generale non ha reso alcuna allegazione o prova circa la sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione assistenziale in questione, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio.

In assenza di qualsivoglia deduzione specifica da parte istante circa la ricorrenza dei presupposti per il godimento del reddito di cittadinanza, la domanda non può dunque essere accolta.

Nulla per le spese ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così decide:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Nulla per le spese.

Aversa, 14.3.2023

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli